



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|----------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) STELLA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) FAUSTI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) FERRETTI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) DI NELLA | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - PIER LUIGI FAUSTI

Seduta del 24/09/2020

FATTO

Nel ricorso, il cliente afferma di aver stipulato a novembre 2015 un contratto di cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente il 29/02/2020 in corrispondenza della rata n. 49/120.

Il cliente ha presentato reclamo in data 15/06/2020, chiedendo la somma complessiva di Euro 2.175,05 in relazione alla parte non maturata delle voci di spesa accessorie, con rimborso calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*.

Poiché il reclamo non ha sortito l'esito sperato, il cliente propone ricorso chiedendo la restituzione degli oneri accessori non goduti per complessivi Euro 2.175,05, oltre interessi legali dalla data di estinzione, oltre alla somma di € 250,00 per spese di assistenza tecnica.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma che:

- per ciò che attiene le commissioni di intermediazione, le stesse sono state trattenute e versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito, pertanto non sono soggette a restituzione;
- le commissioni di attivazione non sono soggette a rimborso, in quanto si tratta di oneri *upfront* riferiti alla fase preliminare alla conclusione del prestito.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- In sede di conteggio estintivo, con riguardo alle commissioni di gestione, ne è stata detratta la quota non maturata di € 47,65 attraverso i criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39).
- Le spese di istruttoria non sono suscettibili di rimborso in quanto trattasi di costi che maturano interamente nella fase di sottoscrizione del contratto e, come tali, sono considerate *upfront*.
- La richiesta di rimborso delle spese legali appare infondata.
- In sede di reclamo l'intermediario mostrava la propria disponibilità a riconoscere l'ulteriore somma di € 473,35, ma il cliente rifiutava.
L'intermediario chiede:
 - in via principale di rigettare il ricorso;
 - in via subordinata, di limitare il rimborso a quanto offerto (€ 473,35);
 - in via di ulteriore subordinata, di tenere comunque conto di quanto già rimborsato.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi *up-front* e *recurring* e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*; inoltre *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, la medesima decisione citata dispone che *"non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi"*.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, i costi accessori di cui si chiede la restituzione sono da considerarsi *up front*. Le commissioni di gestione, di natura *recurring*, sono da rimborsare secondo il criterio *pro rata temporis* perché il criterio “contrattuale” della curva degli interessi invocato dall’intermediario, non è in questo caso applicabile mancando evidenza della clausola contrattuale che definisce che il rimborso avviene secondo il piano di ammortamento: nessuna delle parti, infatti allega copia del contratto da cui sarebbe possibile desumere tale clausola.

Pertanto il ricorso merita accoglimento secondo il seguente prospetto:

Dati di riferimento del prestito

| | | | |
|------------------------------|-------------|--|--------|
| Importo del prestito | € 33.481,80 | Tasso di interesse annuale | 4,50% |
| Durata del prestito in anni | 10 | Importo rata | 347,00 |
| Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis | 59,17% |
| Data di inizio del prestito | 01/02/2016 | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 37,29% |

| rate pagate | 49 | rate residue | 71 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|--------------------------------|----|--------------|----|----------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| Oneri sostenuti | | | | | | | | | |
| Spese di istruttoria | | | | 450,00 | Upfront | 37,29% | 167,82 | | 167,82 |
| Commissioni di attivazione | | | | 187,38 | Upfront | 37,29% | 69,88 | | 69,88 |
| Commissioni di gestione | | | | 120,00 | Recurring | 59,17% | 71,00 | 47,65 | 23,35 |
| Commissioni di intermediazione | | | | 2.914,80 | Upfront | 37,29% | 1.087,01 | | 1.087,01 |
| Totale | | | | | | | | | 1.348,06 |

L’importo, come sopra calcolato, non coincide con la somma richiesta, poiché il cliente ha applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci.

Gli interessi legali, per orientamento costante, vengono riconosciuti dal reclamo al saldo.

Sempre da orientamento costante, non vengono riconosciute le spese di lite stante la serialità della questione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.348,06 oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA